

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI

Tra

il Comune di Segrate, con sede in Segrate, via 1° maggio s.n.c., in persona dell'avvocato comunale Massimiliano Precetti, nato a Milano il 01.09.1969, il quale interviene in rappresentanza del Comune autorizzato e munito degli occorrenti poteri in virtù della deliberazione della Giunta Comunale, n. 95 del 28.06.2018;

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in via Freguglia, n. 1, Milano, nella persona del Presidente Avv. Remo Danovi, nato a Milano il 6 febbraio 1939.

Premesso

- a) che la legge professionale (legge 31/12/2012 n. 247) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali e dei registri dei Praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense (art. 29) e subordina l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato ad un periodo di tirocinio professionale forense che può essere svolto anche presso le avvocature degli enti pubblici per un periodo massimo di dodici mesi (art. 41, c. 6);
- b) che la legge 247/12 attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dalla legge e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che il Comune di Segrate, giusta la delibera di Giunta Comunale n. n. 95 del 28.06.2018, intende promuovere presso la propria Avvocatura forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare e orientare la loro formazione, oltre che contribuire ad una maggiore funzionalità ed efficienza organizzativa della propria struttura legale.

Tutto ciò premesso  
si conviene quanto segue:

- il Comune di Segrate, si impegna a promuovere lo svolgimento della pratica forense presso il proprio ufficio legale nel rispetto dei canoni di diligenza, lealtà e riservatezza e come previsto dalla legge 247/12 per lo svolgimento del tirocinio forense;
- L'Ordine degli Avvocati di Milano prende atto dell'allegato Disciplinare per il tirocinio forense presso l'Avvocatura del Comune di Segrate ritenendolo conforme alla legislazione vigente in materia di tirocinio forense;
- L'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna, altresì, a divulgare attraverso i propri canali informativi gli avvisi di selezione pubblica per l'individuazione dei praticanti da ammettere al tirocinio forense presso l'Avvocatura del Comune di Segrate.

Letto, approvato, sottoscritto

Segrate, 11 Ottobre 2018

Per il Comune di Segrate

Avv. Massimiliano Precetti

  
\_\_\_\_\_

Milano, 11 ottobre 2018.....

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Remo Danovi

  
\_\_\_\_\_

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE  
PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI SEGRATE

Art. 1

Il tirocinio forense, riconosciuto per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di avvocato, può essere compiuto presso l'Avvocatura del Comune di Segrate dai cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea che abbiano conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01), validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli avvocati.

Il numero massimo dei praticanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso l'Avvocatura comunale non può superare le tre unità.

Art. 2

La selezione dei praticanti avviene mediante avviso pubblico effettuato ordinariamente una volta all'anno.

Possono essere effettuati più avvisi nel corso dello stesso anno qualora i posti disponibili risultino vacanti.

Art. 3

Il tirocinio forense può essere effettuato per un periodo non superiore a dodici mesi come previsto dalla normativa vigente.

Tale attività di praticantato non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con il Comune di Segrate.

Art. 4

Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura del Comune di Segrate, il candidato deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
- c) essere in possesso dei requisiti, qualora non già iscritto, per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, verifica che verrà svolta in piena autonomia dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 5

Una commissione nominata con determina dirigenziale dell'Avvocato comunale procede – sulla base dell'esame dei titoli e di colloqui – a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare quantomeno i voti conseguiti nei principali esami universitari, il voto di laurea, il minor periodo impiegato per il conseguimento della laurea, ulteriori esperienze o conoscenze lavorative o di volontariato, con particolare riguardo a quelle che abbiano attinenza con la professione forense e ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune di Segrate e avrà la validità di 1 anno.

Esaurita la selezione, l'avvocato comunale comunicherà al Consiglio dell'Ordine l'elenco dei candidati ammessi al tirocinio.

Il praticante non già iscritto dovrà provvedere all'iscrizione al Registro dei praticanti utilizzando la modulistica reperibile nel sito [www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it).

#### Art. 6

Il praticante è affidato all'avvocato comunale che ne cura la formazione e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli avvocati di Milano.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze e alle ulteriori attività difensive secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

I praticanti abilitati presenzieranno alle udienze secondo le vigenti disposizioni normative e le direttive impartite dall'avvocato comunale.

Al termine del periodo di pratica professionale, l'avvocato comunale attesterà all'Ordine degli avvocati l'attività svolta dal praticante.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'Avvocatura per il periodo stabilito costituisce causa di mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

Il praticante non ha accesso alle pratiche dell'Avvocatura, né al programma informatico di gestione delle stesse. È fatta salva, tuttavia, la possibilità per l'avvocato di autorizzare espressamente il praticante alla consultazione di singole pratiche cartacee nella misura e per il tempo strettamente necessari allo svolgimento del tirocinio.

L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura è consentito al praticante – nel rispetto delle relative norme vigenti – solo per scopi strettamente attinenti all'attività demandatagli dall'avvocato e mai per scopi personali.

#### Art. 7

Durante il tirocinio forense il praticante dovrà assicurare un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza in Avvocatura secondo gli orari definiti con l'avvocato comunale, oltre alla partecipazione alle udienze e all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale. La frequenza deve essere attestata tramite foglio-firma sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 30 ore settimanali o a 120 ore mensili, comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. L'avvocato può formalmente autorizzare periodi di assenza per gravi motivi o per la partecipazione a iniziative di formazione professionale, nei limiti previsti dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli avvocati di Milano, notiziando il Consiglio dell'Ordine, che è l'unico titolato ad autorizzare la sospensione della pratica.

Il tirocinante è inoltre tenuto a svolgere le attività assegnate con diligenza e continuità e a tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e, comunque, conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.

Il tirocinante dovrà altresì rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite durante la collaborazione, nonché mantenere il segreto professionale, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. Egli dovrà inoltre rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, nonché quanto è disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, dagli art. 5 e 7 del Codice comunale di Comportamento e dalle direttive impartite al riguardo dal Segretario comunale.

I praticanti non potranno assumere in nessun grado di giudizio e fino alla conclusione delle relative procedure incarichi professionali afferenti a vicende di cui si sono occupati nel corso del tirocinio forense.

Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Segrate non è compatibile con lo svolgimento contemporaneo di altri incarichi o rapporti di lavoro con studi legali e società pubbliche o private.

Art. 8

Il Comune di Segrate assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro e provvede ad assicurarlo per la RC verso i terzi con riferimento alle attività espletate nell'interesse dell'ente o comunque collegate allo svolgimento del tirocinio.

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L.247/2012 fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi, a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio.

La liquidazione mensile del rimborso di cui al comma precedente avverrà con determinazione dell'avvocato comunale, previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto, ivi compreso l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 9

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'avvocato e dell'Amministrazione comunale, con provvedimento motivato unilaterale, nelle seguenti ipotesi:

- a) venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- b) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- c) sopravvenute esigenze organizzative dell'ente.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa del recesso ed ha effetto dal ricevimento della comunicazione.

